

N. 1255

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore SPECCHIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1996**

---

Norme per garantire la gratuità dei mezzi di trasporto  
agli studenti pendolari

---

ONOREVOLI SENATORI. - In migliaia di comuni, frazioni e contrade del nostro Paese continuano a registrarsi situazioni di inaccettabile carenza o addirittura di assenza delle istituzioni scolastiche, in particolare medie e superiori. In tale contesto il riconoscimento del conclamato diritto allo studio subisce compressioni e condizionamenti che provocano forzose rinunce, «tradimenti» delle naturali inclinazioni devianze di ogni genere e, soprattutto, la necessità di ricorrere a forme di pendolarismo stressante e degatigante sul piano psicofisico. Il presente disegno di legge in oggetto è finalizzato proprio ad affrontare il problema del pendolarismo studentesco e prevede l'assoluta gratuità delle percorrenze ferroviarie o automobilistiche per quegli studenti che, avendo scelto un cer-

to indirizzo scolastico, sono costretti a frequentare istituti situati ad oltre dieci chilometri di distanza, ancorchè ricompresi nel comune di residenza.

L'intento del presente disegno di legge è quello di invocare un doveroso, non pater-nistico, incentivo statale, prima ancora che allo studio, al suo non abbandono, alla non devianza da esso, una sorta di premio di incoraggiamento per gli studenti che si sottopongono ad onerosi sacrifici pur di portare a compimento il corso di studi prescelto. Il diritto allo studio e quello, non meno fondamentale, di accedere al tipo di istruzione più consono alle proprie vocazioni deve essere adeguatamente salvaguardato: in tale prospettiva, il disegno di legge in oggetto intende fornire un contributo concreto e preciso.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Gli studenti che debbano frequentare corsi di studio pubblici o privati presso sedi scolastiche o universitarie distanti oltre dieci chilometri dalla propria residenza, e, comunque, quando le sedi anzidette si trovino in un comune diverso, hanno diritto a fruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblici o privati limitatamente al tratto compreso fra la residenza e la sede dell'istituto e viceversa, e ai giorni di lezione o di prove di esame.

## Art. 2.

1. Il diritto al percorso gratuito è limitato ai mezzi di trasporto disponibili e, comunque, al più rapido o a quello che abbia lo stanziamento o la fermata più prossimi alla sede scolastica o universitaria.

## Art. 3.

1. Lo studente ha l'obbligo di esibire al personale viaggiante un tesserino di libero percorso rilasciato e firmato dal preside o dal rettore non oltre dieci giorni dopo l'avvenuta iscrizione ai corsi.

2. Il tesserino di cui al comma 1 deve recare, oltre le generalità complete dello studente, la sua fotografia autenticata e l'indicazione della residenza sulla base dell'apposito certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza e presentato all'atto dell'iscrizione.

